
UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037

MARCA DA BOLLO



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE



1

residente a Belgirate, Via Mazzini 12/14, C.F. MRL MCL 42M54 G186H, era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 28.09.2015 per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di BELGIRATE, specchio d'acqua antistante il foglio 1 mappale 1071, ad uso "boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza superiore a 8,00 metri";------

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2018;-----

- che in data 03.07.2018, (Prot. n. 4711), la Sig.ra MALERBA MARIA CLARA, nata ad Ostiglia (MN) il 14.08.1942, residente a Belgirate, Via Mazzini 12/14, C.F. MRL MCL 42M54 G186H, ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come di seguito indi-

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DURATA
		Boe per ormeggio unità	Aree in acqua anti-	
BELGIRATE	Private da	di navigazione di	stante il	9 anni
	diporto	lunghezza superiore a	foglio 1	
		8,00 metri non	mappale 1071	
		riconducibili ad attività		
		aventi fini di lucro		

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. << la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della conces-

sione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;------- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------- la Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura - Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L.





	194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta
	alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che:
	1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, ri-
	sponde all'esigenza di gara pubblica;
	2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è
• •	garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabi-
	le a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;
	3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che
	richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché
	l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;
	- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 781 del 21.09.2018 si
	stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del
	28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme alla procedura di
	rinnovo;
	- visto il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione relativa al-
	la posa di boe di ormeggio rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Tra-
	sporti – Settore Navigazione Interna e merci, giusta determinazione nº
***	523/26/04 del 23.12.1998;
	- richiamata la determinazione n. 60 del 30.01.2019 con la quale, esperita
	l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in
	favore della Sig.ra MALERBA MARIA CLARA
	- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;
	- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
	- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;
	- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla Sig.ra: ---------------------------MALERBA MARIA CLARA, nata ad Ostiglia (MN) il 14.08.1942, residente a Belgirate (VB), Via Mazzini 12/14, C.F. MRL MCL 42M54 G186H, di:occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, mediante il mantenimento di n° 2 boe di ormeggio, identificate con la sigla BL3 e BL4, site nel Comune di Belgirate, specchio d'acqua antistante il foglio 1 mappale 1071, ad uso "boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza superiore a 8,00 metri" (art. 10 comma 2 lettera h) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dal 2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----per la seguente attività d'uso: private da diporto, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----





Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 776,58, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 28 FEB 2019

Detto canone risulta classificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art. 15, comma 1, lett. a) del del Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.. In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. -----L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione. -----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---Art. 3 – Sai sensi della deliberazione nº 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni dei beni del demanio idrico piemontese. -------**Art.** 4 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione. -----Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. ------Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessio-

Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà



dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,
da compiersi a cura e spese del Concessionario
Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso
Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima
della fine dell'anno in corso.
Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-
me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-
sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi)
Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, ammini-
strativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità con-
cedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche
dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione
Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per
eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico de
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. ------Art. 12 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. ------Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo







nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. ----Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. ----Art. 15 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa lì, - 4 NOV 2019

Il Responsabile del servizio

Geom. Renato MELONE

La sottoscritta Malerba Maria Clara (c.f.:MRL MCL 42M54 G186H), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (modifica posizione boa), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

Les Crone Volence

3 1 OTT 2019

An

